OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING), AI SENSI DELLA L.R. 9/99 COME INTEGRATA CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.LGS 152/06 E S.M.I., PER IL "PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA CÀ BIANCA", VIA FOSSO GHIAIA, RAVENNA, PROPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ E.M.S. SRL.

Relatore l'Assessore all'Ambiente Guido Guerrieri

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

La società E.M.S. in data 18/05/11, P.G. n. 050476, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) per l'estensione del progetto di coltivazione della Cava Cà Bianca, via Fosso Ghiaia, Ravenna.

Con lettera del 01/06/11, P.G. n. 56916 è stato comunicato al proponente l'esito positivo delle verifiche preliminari di completezza, ai sensi del D.lgs 128/2010 di modifica del D.lgs 152/06 e ai sensi della D.G.R. 987/2010 "Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di screening normate dal titolo II e delle procedure di VIA normate dal titolo III della LR 9/99".

Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 22/06/11 si è dato avvio alla fase di deposito per 45 giorni presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna (SUAP), durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni al Comune di Ravenna, in quanto autorità competente.

Dell'avvenuto deposito è stato dato sintetico avviso all'albo pretorio del Comune di Ravenna e sono stati pubblicati i principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sul sito WEB dell'autorità competente.

Ai sensi della L.R. 9/99, il progetto appartiene alla seguente categoria: allegato B.3.4) Cave e torbiere; con meno di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un area interessata inferiore a 20 ha e risulta pertanto assoggettato alla verifica di assoggettabilità (Screening) per la quale l'autorità competente individuata è il Comune.

In data 12/07/11 si è tenuta presso il Comune di Ravenna, Piazzale Farini n. 21, una riunione per l'analisi del Progetto alla quale erano presenti, oltre al Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia, i seguenti enti, formalmente invitati con nota Prot. n. 67588 del 27/06/11:

- ARPA Sezione di Ravenna, Provincia di Ravenna Settore Ambiente e Suolo;
- Provincia di Ravenna Settore Ambiente e Suolo;
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- Società Geomed;
- Società EMS srl;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

Risultavano assenti:

- Comune di Ravenna Servizio Geologico e Protezione Civile;
- Comune Di Ravenna Progettazione Urbanistica;
- AUSL di Ravenna.

Nella riunione si è preso atto del parere di conformità urbanistica favorevole rilasciato dal Servizio Progettazione Urbanistica del Comune di Ravenna e si ritenuto opportuno, ai fini di una corretta valutazione del Progetto presentato e degli impatti ambientali prodotti, richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa dal proponente, Società EMS srl.

In data 05/08/2011, con nota Prot. n. 82329, il Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia, ha inoltrato alla Società EMS srl richiesta di precisazioni e integrazioni, alla documentazione presentata per la Procedura di Screening, articolata nei seguenti punti:

- in riferimento alla gestione dei materiali prodotti dall'attività estrattive, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n° 117/2008 si individuano due tipologie di materiali al di fuori delle sabbie e ghiaie:
 - 1) cappellaccio;
 - 2) prodotti di scarto derivanti dall'attività di selezione.
 - Per quanto riguarda il cappellacio (art. 3 comma 1 lettera e) dovrà essere quantificato nel volume e definito il riutilizzo ai sensi dell'art. 186, del D.Lgs 152/2006. Per quanto riguarda i prodotti di scarto derivanti dall'attività di selezione, tali sono definiti quali rifiuti di estrazione ai sensi della lettera d art. 3 comma 1 dal D.Lgs n° 117/2008, pertanto dovrà essere predisposto il piano di gestione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n° 117/2008;
- dovrà essere ampliato lo studio sulla inacessibilità dell'area di cava, ai sensi dell'art. 7 comma 9 delle NTA del vigente PAE, proponendo gli eventuali acciorgimenti necessari a garanzia della pubblica incolumità;
- 3. dovranno essere individuate le aree soggette alle piantumazioni previste, ai sensi dell'art. 7 comma 10 delle NTA del vigente PAE;
- 4. In riferimento all'area impianti e alla relativa cartografia di riferimento (tav. 5) dovranno essere evidenziate le dimensioni delle vasche, piante e sezioni di ciascuna, nonchè verificata la stabilità delle stesse considerando la vigente normativa sismica;
- 5. dovrà essere localizzata e descritta l'eventuale nuova area impianti in previsione della coltivazione dell'area impianti attuale;
- 6. le analisi di stabilità condotte mostrano coefficienti di sicurezza minimi di poco superiori a quanto previsto dalle norme per le sponde di sistemazione ed inferiore al limite per i cumuli di cappellaccio. Si chiede pertanto di individuare soluzioni progettuali atte ad aumentare il coefficiente per questi ultimi fino a portarlo a valori almeno pari a quanto richiesto per legge e l'adozione di accorgimenti utili all'aumento del coefficiente anche per le sponde di sistemazione, in previsione dei futuri usi ricreativi dell'area;
- 7. nella relazione dello "Studio previsionale di impatto acustico" (al capitolo 3.5 di pag.10), per la verifica della compatibilità acustica nella situazione esistente si rimanda alla precedente relazione sull'impatto acustico presentato nel 2005 in quanto il nuovo progetto di coltivazione della cava Ca' Bianca è a tutti gli effetti un ampliamento della

coltivazione esistente. Si pone in evidenza che la relazione del 2005 risultava non completamente conforme ai criteri della DGR 673/04, l'azienda era tenuta pertanto ad integrare la relazione di impatto acustico così come espresso nella delibera di screening del 2005. Posto che ad ARPA sezione Ravenna non risultano mai pervenute tali integrazioni, si chiede all'azienda di fornire nuovamente le integrazioni richieste formalmente nella delibera di screening oppure di presentare una relazione aggiornata;

- 8. tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente in merito agli impatti sulle acque superficiali e sotterranee provocati dall'attività estrattiva (ppgg. 77 ÷ 80 della *Relazione di Screening*) si richiede all'azienda di:
 - fornire gli esiti del monitoraggio ambientale dell'area di cava autorizzata alla coltivazione con lo screening del 2005 (Rapporti di prova del monitoraggio delle acque sotterranee e del monitoraggio dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo);
 - specificare se i piezometri e le stazioni di campionamento proposte nella nuova relazione di screening (di cui alla pag. 72) sono quelli esistenti ovvero fornire le motivazioni che hanno portato alla scelta del nuovo posizionamento dei piezometri e delle stazioni di campionamento;
- 9. in merito al progetto di ripristino esistente, si chiede di specificare le modalità con le quali si è provveduto al tombamento dell'area a Sud dello Scolo Castaldella, specificando i quantitativi di materiale conferito in relazione alla profondità di scavo, la provenienza ed attestando, anche attraverso analisi rappresentative dello strato di terreno interessato dal tombamento, l'esatta tipologia di materiale conferito e presente;
- 10. per il progetto di ripristino attuale presentato nella presente procedura, si chiede di indicare la stima della quantità di materiale necessario a completare il tombamento, in quanto in relazione si afferma che il materiale rimosso derivante dalla nuova attività sarà inizialmente utilizzato per completare il tombamento dell'area a sud del Polo;
- 11. in riferimento alla disciplina paesaggistica del RUE considerato che in base agli Art. I.26 e I.27 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE l'intervento in oggetto risulta classificato compreso negli " *interventi significativi o tematici*", si evidenzia che: ai fini di un corretto esame dell'inserimento del progetto nel paesaggio ed alla sua integrazione nel contesto, si rende necessaria la integrazione dello studio in base a quanto indicato nel comma 2 dell'Art. I.26 delle NTA di RUE.

In data 02/09/11, P.G. n. 89716, la Società EMS srl., ha presentato la documentazione integrativa.

In data 26/09/11 si è tenuta presso il Comune di Ravenna, Piazzale Farini n. 21, la seconda e ultima riunione per l'analisi del progetto alla quale erano presenti, oltre al Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia, i seguenti enti, formalmente invitati con nota Prot. n. 92342 del 13/09/11:

- ARPA Sezione di Ravenna, Provincia di Ravenna Settore Ambiente e Suolo;
- Provincia di Ravenna Settore Ambiente e Suolo;
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- Comune di Ravenna Servizio Geologico e Protezione Civile;
- Società Geomed;

Società EMS srl;

Risultavano assenti:

- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.
- Comune Di Ravenna Progettazione Urbanistica;
- AUSL di Ravenna.

PRECISATO CHE:

Dal punto di vista programmatico, il progetto consiste nella richiesta di autorizzazione alla coltivazione di un area ubicata all'interno del nuovo Polo Estrattivo "Cà Bianca", Via Fosso Ghiaia, Ravenna, così come previsto dal Piano Infraregionale delle Attività estrattive (Variante del PIAE vigente, approvata con Del. C. P. n. 18 del 3 marzo 2009) e dal Piano dell'Attività Estrattive del Comune di Ravenna (Variante Generale al Piano delle attività estrattive, approvata Il 22 marzo 2011). La Variante Generale al Piano delle attività estrattive recepisce e rende autorizzabile quanto già definito dal PIAE provinciale, confermando per il polo Ca' Bianca un aumento di volume pari a 234.553 mc, ed un ampliamento nella superficie coltivabile della cava pari a 16,2 ha.

Dal punto di vista progettuale, il volume di materiale utile risultante dal PAE 2006 (1.015.447 mc) e dalla variante al PAE 2006 (234.553 mc) risulta pari a 1.250.000 mc. Da questo quantitativo sottraendo quanto estratto dal 2007 al 2010 risulta un volume da coltivare pari a 749.594 mc di materiale utile, su una superficie, al netto delle fasce di rispetto di escavazione dai limiti di proprietà, di circa 14,4 ha, costituita dal solo ampliamento 2009.

La profondità totale dello scavo sarà pari a 11,8 m, di cui 7,8 m di giacimento e 4,0 m di capellaccio. Il progetto sarà suddiviso in due stralci attuativi; il primo stralcio sarà coltivato in 5 lotti annuali mentre il per il secondo saranno sufficienti 4 lotti annuali.

Il materiale estratto, certificato CE, sarà prodotto e commercializzato per i seguenti scopi:

- Ghiaia: impiegata per usi edilizi e nella costruzione di rilevati stradali;
- Sabbie lavate impiegate nella confezione di calcestruzzo per cemento armato e per ripascimenti, previa valutazione della compatibilità delle granulometrie con quelle delle spiagge in cui si deve intervenire;
- Sabbia fine raccolta per sedimentazione nelle vasche di colmata: destinata alla costruzione di rilevati stradali, all'imbottitura di tubazioni fognarie o alla formazione di sottofondi per piazzali.

Il Progetto di Sistemazione finale prevede la sistemazione finale ad attività sportive che non prevedano l'utilizzo di mezzi a motore, per il bacino a nord dello scolo Castelladella e il tombamento, attraverso l'utilizzo del capellaccio di coltivazione, per il bacino sud dello scolo Castelladella.

Dal punto di vista ambientale la Relazione di Screening presentata, afferma in sintesi, per i singoli aspetti ambientali, quanto segue:

 Atmosfera: Per quanto riguarda le polveri, queste sono principalmente legate alla movimentazione di mezzi all'interno dei confini della cava ed alle operazioni di scavo. La strada di accesso alla cava da via Dismano è completamente asfaltata per cui il transito dei camion non induce risollevamento di polveri. Per limitare le emissioni polverose connesse col transito dei mezzi all'interno dei confini di cava si dovranno

- adottare i seguenti accorgimenti: copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto; programmazione di operazioni di innaffiamento delle piste.
- Rumore: Gli impatti dovuti a rumore sono essenzialmente legati all'utilizzo degli
 impianti e dei mezzi di movimentazione degli inerti. Al fine di limitare al massimo gli
 impatti, il cantiere sarà dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle
 emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità
 alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea
 organizzazione dell'attività sviluppata esclusivamente nel periodo diurno.
- Suolo e sottosuolo: I potenziali impatti su suolo e sottosuolo legati all'attività estrattiva potrebbero essere causati da: dilavamento da acque meteoriche dei piazzali sui quali verranno depositati i cumuli di materie prime secondarie e spandimenti accidentali di materiali liquidi, in particolare di carburante. Tali impatti considerate anche le misure di mitigazione adottate in casi di eventi accidentali, possono essere considerati minimi.
- Ambiente idrico: L'attività estrattiva sarà effettuata sotto il livello della falda, di conseguenza sarà alterato il bilancio idrico superficiale, a causa della maggior evaporazione che avverrà dal nuovo specchio d'acqua. Si ritiene, inoltre, che le misure di mitigazione adottate in casi di eventi accidentali e lo sviluppo di un piano di monitoraggio delle acque siano adeguate e, quindi, l'impatto di tali eventi sia trascurabile.
- Consumo di risorse naturali: l'intervento prevede sostanzialmente il consumo di territorio. Questo impatto è significativo ma si inserisce nell'ambito di un'attività avviata all'interno di in un'area prescelta dagli strumenti pianificatori comunali e sovra comunali per questo utilizzo. Si ritiene, quindi, che i consumi di risorse naturali siano adeguati all'attività svolta.
- Rifiuti e sostanze: L'impatto derivante dalla produzione di rifiuti associato all'attività estrattiva è ritenuto trascurabile in considerazione delle modalità di gestione conformi alla normativa vigente. Durante la compagna, inoltre, non verranno utilizzate sostanze pericolose, ad eccezione del gasolio per l'alimentazione degli impianti e dei mezzi, e sarà gestito, anch'esso, con modalità conformi alla normativa vigente.
- Flora, fauna ed ecosistemi: l'intervento è inserito in un contesto ad elevata antropizzazione e di scarsa rilevanza ecologica. Pertanto, è prevedibile un impatto di entità non significativa sulla flora e la fauna locale.
 Costituisce, invece, un impatto positivo la restituzione al termine dei lavori di un bacino lacustre che permetterà lo sviluppo di nuovi habitat, con un arricchimento della biodiversità floro-faunistica.
- Impatto visivo, paesaggio e patrimonio architettonico, archeologico e storico: visto il
 contesto in cui sarà ubicato il frantoio e la temporaneità dell'intervento, si ritiene che
 l'operazione non abbia alcun effetto sul sistema paesaggistico ed insediativo.
 Costituisce, invece, un impatto positivo la restituzione al termine dei lavori di un bacino
 lacustre che sarà utilizzato per attività sportivo-ricreative, fruibile anche da parte del
 pubblico, contribuendo ad un arricchimento del paesaggio.
- Traffico veicolare indotto: l'impatto associato al traffico veicolare indotto dall'intervento in esame è trascurabile.

RITENUTO CHE:

A seguito della riunione tenutesi in data 26/09/11 e dei pareri espressi da parte degli enti partecipanti, il progetto relativo alla coltivazione della Cava Cà Bianca, Via Fosso Ghiaia, Ravenna, proposto da parte della società E.M.S. srl, non debba essere assoggettato a Procedura di V.I.A., purché siano rispettate le prescrizioni seguenti:

- a. In riferimento al materiale di copertura (capellaccio), il proponente in sede di autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i., dovrà indicare la tipologia di riutilizzo per il materiale di copertura non utilizzato in sito ed ottemperare alle altre indicazioni impartite dal disposto normativo, al fine di individuare preventivamente la destinazione finale di tali materiali e di quant'altro indicato dalla norma stessa;
- b. In merito alla localizzazione delle aree soggette alle piantumazioni previste dall'art.7 comma 10 delle NTA del PAE, si rileva come l'area individuata nel comune di Cervia non risulti compatibile con gli obiettivi del PAE e con la finalità compensativa dell'intervento. L'area potenzialmete idonea alla misura compensativa espressa dal PAE potrà essere individuata all'interno del polo estrattivo, fermo restando alternative localizzative che dovranno comunque essere presentate in fase di richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, corredate da qualsiasi atto necessario che indichi la disponibilità dell'area. In tale sede (richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva) dovrà essere, altresì, presentato un progetto di dettaglio di tutte le aree soggette a piantumazione, come previsto e indicato all'art. 11 "Domanda di Autorizzazione" punto 13/1 delle vigenti NTA del PAE;
- c. In riferimento alle potenziali fascie di piantumazioni poste in prossimità del canale consorziale, si ricorda che dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da ingombri, su ambo i lati del canale, pari ad almeno 5 metri. Si ricorda inoltre il divieto di scarico negli scoli consorziali delle acque di lavorazione e che qualsiasi interferenza con lo scolo e le relative fasce di rispetto dovrà essere preventivamente concessionata dal Consorzio stesso:
- d. L'attività di estrazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D. Igs 152/06 e s.m.i. ed in particolare:
- durante le attività estrattive dovranno essere adottati provvedimenti sia gestionali sia di contenimento delle emissioni diffuse e puntuali di polveri (derivanti dalla attività estrattiva/movimentazione/lavorazione del materiale).
- Nel caso in cui si presentassero condizioni sfavorevoli allo svolgimento dell'attività (es. intensa ventosità) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tesi a limitare la polverosità, causata dalla movimentazione del materiale, sino alla sospensione delle attività stessa.
- Dovranno sempre essere adottate tutte le precauzioni necessarie a non recare inquinamento alle acque superficiali durante le operazioni di scavo e comunque

- adottando tutti gli accorgimenti al fine di prevenire anche sversamenti accidentali (da macchinari di scavo e/o dagli automezzi).
- I rifiuti prodotti dovranno essere correttamente stoccati e il loro smaltimento dovrà essere effettuato tramite ditte autorizzate.
- e. In sede di richiesta di Autorizzazione all'attività estrattiva dovrà essere aggiornato il Piano di Monitoraggio ed il cronoprogramma delle attività di estrazione e di ripristino del sito;
- f. I risultati del Piano di Monitoraggio previsto andranno comunicati ad ARPA sezione Ravenna, Provincia di Ravenna e Comune di Ravenna Servizio Geologico;
- g. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/99: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening), l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca l'atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente;
- h. Preso atto della richiesta della Provincia di Ravenna, in riferimento al punto 9 delle richieste di integrazioni e nello specifico in merito alla richiesta di analisi rappresentative dello strato di terreno oggetto del tombamento nella porzione del polo estrattivo a sud dello scolo Castelladella, rilevato come tale aspetto non sia stato sufficientemente valutato nella documentazione integrativa ed in previsione di un potenziale uso agricolo del sito, dovranno essere eseguiti campionamenti in punti, numero e modalità da concordare con la Provincia di Ravenna.

I parametri da analizzare dovranno essere gli stessi di quelli verificati per il campionamento del terreno ancora in posto nell'area soggetta al futuro sbancamento, riportati nelle tabella 1/A Allegato 5, parte IV del D.lgs 152/06.

Prima dei campionamenti si chiede di comunicare alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna e la data in cui saranno effettuati.

Copia dei risultati delle analisi dovranno essere trasmesse, prima dell'avvio del procedimento d'autorizzazione comunale, alla Provincia di Ravenna, ad ARPA sezione Ravenna e al Comune di Ravenna.

Visto il pagamento degli oneri istruttori stabilito, ai sensi di quanto disposto dall'art.28 della L.R. n. 9/99 e della Deliberazione della Giunta Regionale 15 Luglio 2002, n. 1238, pari a €.78,17 e corrisposto al Comune di Ravenna in quanto autorità competente (Accertamento n.1028 del 2011 sul CAP/ART.843/000);

Ritenuto di chiedere l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter ottemperare ai termini procedurali;

Vista la LR 18/05/1999 n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Vista la LR n. 35 del 16/11/2000 "Modifiche alla LR 18/05/1999 n. 9 concernente: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Vista la Circolare 30 gennaio 2001, la Direttiva Generale e le Linee Guida Generali dell'Assessorato Regionale Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile, sull'attuazione della Legge Regionale "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Vista la D.G.R. 987/2010 "Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di screening normate dal titolo II e delle procedure di VIA normate dal titolo III della LR 9/99".

Visto il D.lgs 152/06 " Norme in materia Ambientale" come integrato e modificato dal D.lgs 4/08 e dal D.lgs 128/10;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia e di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di <u>non assoggettare</u> il progetto relativo alla Coltivazione di un area ubicata all'interno del Polo Estrattivo "Cà Bianca", Via Fosso Ghiaia, Ravenna, proposto da parte della Società E.M.S. Srl, <u>a Procedura di V.I.A.</u> prevista dalla L.R. n. 9/99 e s.m.i. a condizione che siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni che dovranno essere recepite nel Progetto Esecutivo:
 - a. In riferimento al materiale di copertura (capellaccio), il proponente in sede di autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i., dovrà indicare la tipologia di riutilizzo per il materiale di copertura non utilizzato in sito ed ottemperare alle altre indicazioni impartite dal disposto normativo, al fine di individuare preventivamente la destinazione finale di tali materiali e di quant'altro indicato dalla norma stessa;
 - b. In merito alla localizzazione delle aree soggette alle piantumazioni previste dall'art.7 comma 10 delle NTA del PAE, si rileva come l'area individuata nel comune di Cervia non risulti compatibile con gli obiettivi del PAE e con la finalità compensativa dell'intervento. L'area potenzialmente idonea alla misura compensativa espressa dal PAE potrà essere individuata all'interno del polo estrattivo, fermo restando alternative

localizzative che dovranno comunque essere presentate in fase di richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, corredate da qualsiasi atto necessario che indichi la disponibilità dell'area. In tale sede (richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva) dovrà essere, altresì, presentato un progetto di dettaglio di tutte le aree soggette a piantumazione, come previsto e indicato all'art. 11 "Domanda di Autorizzazione" punto 13/1 delle vigenti NTA del PAE;

- c. In riferimento alle potenziali fascie di piantumazioni poste in prossimità del canale consorziale, si ricorda che dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da ingombri, su ambo i lati del canale, pari ad almeno 5 metri. Si ricorda inoltre il divieto di scarico negli scoli consorziali delle acque di lavorazione e che qualsiasi interferenza con lo scolo e le relative fasce di rispetto dovrà essere preventivamente concessionata dal Consorzio stesso;
- d. L'attività di estrazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D. Igs 152/06 e s.m.i. ed in particolare:
 - durante le attività estrattive dovranno essere adottati provvedimenti sia gestionali sia di contenimento delle emissioni diffuse e puntuali di polveri (derivanti dalla attività estrattiva/movimentazione/lavorazione del materiale).
 - Nel caso in cui si presentassero condizioni sfavorevoli allo svolgimento dell'attività (es. intensa ventosità) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tesi a limitare la polverosità, causata dalla movimentazione del materiale, sino alla sospensione delle attività stessa.
 - Dovranno sempre essere adottate tutte le precauzioni necessarie a non recare inquinamento alle acque superficiali durante le operazioni di scavo e comunque adottando tutti gli accorgimenti al fine di prevenire anche sversamenti accidentali (da macchinari di scavo e/o dagli automezzi).
 - I rifiuti prodotti dovranno essere correttamente stoccati e il loro smaltimento dovrà essere effettuato tramite ditte autorizzate.
- e. In sede di richiesta di Autorizzazione all'attività estrattiva dovrà essere aggiornato il Piano di Monitoraggio ed il cronoprogramma delle attività di estrazione e di ripristino del sito;
- f. I risultati del Piano di Monitoraggio previsto andranno comunicati ad ARPA sezione Ravenna, Provincia di Ravenna e Comune di Ravenna – Servizio Geologico;
- g. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/99: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening), l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca l'atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la

riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente;

h. Preso atto della richiesta della Provincia di Ravenna, in riferimento al punto 9 delle richieste di integrazioni e nello specifico in merito alla richiesta di analisi rappresentative dello strato di terreno oggetto del tombamento nella porzione del polo estrattivo a sud dello scolo Castelladella, rilevato come tale aspetto non sia stato sufficientemente valutato nella documentazione integrativa ed in previsione di un potenziale uso agricolo del sito, dovranno essere eseguiti campionamenti in punti, numero e modalità da concordare con la Provincia di Ravenna.

I parametri da analizzare dovranno essere gli stessi di quelli verificati per il campionamento del terreno ancora in posto nell'area soggetta al futuro sbancamento, riportati nelle tabella 1/A Allegato 5, parte IV del D.lgs 152/06.

Prima dei campionamenti si chiede di comunicare alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna e la data in cui saranno effettuati.

Copia dei risultati delle analisi dovranno essere trasmesse, prima dell'avvio del procedimento d'autorizzazione comunale, alla Provincia di Ravenna, ad ARPA sezione Ravenna e al Comune di Ravenna:

- 2. Di trasmettere la presente delibera allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna.
- 3. Di pubblicare estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/00, per le motivazioni indicate in premessa, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE

IL MEMBRO ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE